



Alla REGIONE TOSCANA

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica
Alla c.a.: Dott.ssa Carla Chiodini
regionetoscana@postacert.toscana.it
carla.chiodini@regione.toscana.it

e p.c.:

Alla REGIONE TOSCANA

Settore VAS e VInCA
Dott. Enrico Vignaroli
enrico.vignaroli@regione.toscana.it

Alla Regione Emilia Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e autorizzazioni
c.a.: Ruggero Mazzoni – Ing. Denis Barbieri
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Alla Regione Marche

Dipartimento Infrastrutture, territorio e protezione civile Direzione
Ambiente e risorse idriche
Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali
c.a.: Dott. Roberto Ciccioli – Dott.ssa Velia Cremonesi
regione.marche.valutazamb@emarche.it
roberto.ciccioli@regione.marche.it
velia.cremonesi@regione.marche.it

**Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini**

C.a.: Dott.ssa Federica Gonzato – Dott.ssa Alessandra Del Nista
– Dott.ssa Toscano
federica.gonzato@cultura.gov.it, patrizia.toscano@cultura.gov.it
alessandra.delnista@cultura.gov.it
sabap-ra@pec.cultura.gov.it

**Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Siena, Grosseto e Arezzo**

C.a.: Arch. Gabriele Nannetti – Arch. Federico Salvini

sabap-si@pec.cultura.gov.it, fedeirco.salvini@cultura.gov.it,
gabriele.nannetti@cultura.gov.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le
province di Ancona e Pesaro e Urbino**

sabap-an-pu@pec.cultura.gov.it

C.a.: Arch. Cecilia Carlorosi

Al Comune di Casteldelci (RN)

C.a.: Sig. Sindaco Fabiano Tonielli

protocollo.comune.casteldelci@pec.it

Oggetto: Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73 bis della L.R. 10/2010 – Progetto di impianto eolico industriale denominato “Badia del Vento” della potenza di 29,4 MW composta da n. 7 aerogeneratori ed opere di connessione ubicati nel comune di Badia Tedalda (AR) – Osservazioni ulteriori ai documenti di Fera srl “Misure di mitigazione e compensazione per avifauna e chiroterofauna” del 07.03.2025 Rev. C e “Piano di monitoraggio post-operam e delle misure di mitigazione e compensazione del 07-03.2025 Rev. A .

Prima di entrare nel merito delle risposte ai documenti ultimi presentati da Fera srl e indicati in oggetto è importante ribadire, riassumendoli, alcuni aspetti fondamentali riguardanti il progetto in esame peraltro già evidenziati nelle precedenti osservazioni.

L'ambiente naturale che circonda i crinali appenninici di Monte Loggio e Monte Faggiola, dove è prevista l'installazione delle torri eoliche del progetto, presenta valenze naturalistiche di grande rilievo che meritano un'assoluta e puntuale tutela. In questa zona si trovano diversi siti della rete Natura 2000 e aree protette:

ZSC “Alpe della Luna” IT5180010

SIC IT5310010 “Alpe della Luna-Bocca Trabaria”.

ZSC IT4080008 “Balze di Verghereto, Monte Fumaiolo, Ripa della Moia”

ZSC IT4080015 “Castel di Colorio, Alto Tevere”

ZSC IT5180006 “Alta Valle del Tevere”.

ZSC IT5180008 “Sasso di Simone e Simoncello”

ZPS IT4090006 “Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio”.

Riserva Naturale dell'Alpe della Luna

ALTURA (Associazione per La Tutela degli Uccelli Rapaci e dei loro Ambienti - odv)

Sede: Via Cardinal Sanfelice n.4 (00167) Roma

E-mail: altura.allavena@gmail.com

PEC: altura.allavena@pec.it

Cod. Fiscale: 97167220587

Sito: <http://www.altura-rapaci.org>

Iscritta al Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (RUNTS)

Parco Naturale Regionale Sasso Simone e Simoncello

La zona in esame rappresenta un'area naturale vasta, prossima ai crinali dei Monti Loggio e Faggiola, dove nidificano e si alimentano tre coppie di Aquila reale (M. Fumaiolo, Alpe della luna e Sasso Simone e Simoncello) e anche il Biancone vi nidifica secondo quanto riportato dal COT (Centro Ornitologico Toscano / 2013).

Da qui si comprende come la combinazione di ambiente naturale di qualità e misure di conservazione a suo tempo messe in campo (rete Natura 2000 e aree protette) abbiano dato i loro frutti consentendo a specie a priorità di conservazione, annoverate nell'allegato I della Direttiva Uccelli (2009/147/CE), quali l'Aquila reale e il Biancone, di riprodursi e alimentarsi muovendosi in un'area vasta il cui habitat è rimasto sufficientemente conservato fino ad oggi.

Ora, sulla base di quanto previsto dal decreto del MASE del giugno 2024, questa area naturale è da ritenersi non idonea all'installazione di FER.

Infatti rientrano nella definizione di aree non idonee anche le aree fuori della rete Natura 2000 e delle aree protette con le caratteristiche riportate nel paragrafo f dell'allegato 3 del decreto MISE 09/2010, richiamato dall'art.1 comma 2/b del decreto MASE del 06/2024. Ecco di seguito quanto riporta il paragrafo sopra richiamato:

le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

Pertanto si devono definire non idonee alle FER anche le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, nel caso di specie Aquila reale e Biancone, anche se non ricomprese all'interno della rete Natura 2000 e di aree protette (parchi e riserve naturali).



In queste due foto scattate da persone residenti (A. Battistoni, com. pers.) si vede (sopra) un'Aquila reale adulta in alta Valmarecchia, a Rofelle, nell'ottobre 2023, mentre sorvola gli ambienti naturali in azione di caccia e nella seconda foto (sotto) si osserva un giovane di Aquila reale in un prato di Fresciano, nel novembre 2022, mentre si posa su una carcassa di volpe.

In aggiunta alle risultanze dei censimenti annuali svolti dal GAAS (Gruppo Aquila reale Appennino Settentrionale) e i dati bibliografici del COT, queste immagini, già trasmesse in data 20 novembre

2023, confermano la presenza della specie anche al di fuori del loro sito riproduttivo, ovverosia nell'area vasta naturale a loro disposizione.

Venendo ora ai documenti citati in oggetto di seguito si evidenzia quanto segue:

- In merito al sistema di mitigazione verso l'avifauna presentato nel documento in oggetto al capitolo 6 (Mitigazioni), confermiamo e riportiamo, con aggiornamenti documentali, il contenuto delle nostre ultime osservazioni a un progetto eolico limitrofo (Frassineto), ancora di Fera srl, per il quale è previsto il medesimo sistema di mitigazione :

Nel documento di Fera srl "Misure di mitigazione e compensazione" in oggetto, il tempo di arresto del rotore a fronte dell'intervento del sistema di rilevamento automatico è passato dal valore compreso nel range 30-90 secondi, come si evince nella versione precedente del medesimo documento (data: 18.12.2024 (rev.B) a pag.52), a circa 30 secondi (!!!) così come indicato nell'ultima versione del documento riportato in oggetto a pag.60.

Si rimane poi basiti leggendo il valore della velocità dell'Aquila reale scelto per dimostrare l'efficacia del sistema e cioè 45 km/h, valore chiaramente possibile per il rapace, ma estendibile a una qualsiasi specie di uccello in un contesto di volo di spostamento normale se non addirittura lento (!!!) mentre a tutt'altro valore può arrivare la velocità dell'Aquila reale, come pure di altri rapaci, in situazioni di scivolamento veloce ad ali semichiusse o in picchiata ad ali chiuse verso una preda individuata nella zona limitrofa all'impianto se non addirittura all'interno dell'impianto. In questi casi la velocità del rapace, come già indicato dalla scrivente associazione nel documento di osservazioni del 6 gennaio 2025 riportando riferimenti bibliografici, può ricadere nel range 100-200 km/h (Chiavetta, 1981; Ragni, 2007) il che significherebbe percorrere i 450m indicati come distanza per attivare il segnale di spegnimento del rotore nel tempo che va dagli 8 ai 16 secondi, un tempo incompatibile per evitare una collisione fatale col rotore.

In buona sostanza il valore della velocità dell'Aquila reale e di altri rapaci con caratteristiche simili è assunto in questa faticosa dimostrazione come variabile dipendente al fine di dimostrare l'efficacia del sistema di mitigazione. Al contrario un corretto approccio scientifico avrebbe dovuto considerare tale valore come variabile indipendente prendendo in esame nella verifica di efficacia del sistema proposto quei valori indicati in letteratura per i quali sussiste il rischio concreto, per il rapace, di collisione fatale.

- Riguardo poi alla misura di compensazione riproposta di nuovo dal proponente con l'indicazione di circa 45ha (pag.75 del documento in oggetto) di superficie da recuperare come area aperta da restituire alle aquile per la loro alimentazione, confermiamo quanto già da noi scritto nell'osservazione dell'1 luglio 2024 e ribadito nelle osservazioni successive e cioè che stante il valore medio statistico di 7.740ha (vedi calcolo nelle osservazione Altura dell'1 luglio 2024) ovvero sia la stima dell'estensione media possibile delle aree prative e degli arbusteti a disposizione delle tre coppie di aquile reali che vivono nell'area vasta in esame, l'entità di 45ha di superficie da recuperare contribuirebbe per uno 0,58% ($45 / 7.740 = 0,0058$) all'esigenza trofica delle aquile, risultando quindi un contributo irrisorio e di peso insignificante.
- Per quanto riguarda poi il "Piano di monitoraggio post-operam e delle misure di mitigazione e compensazione" (07-03.2025 Rev. A) si sottolinea quanto sia inaccettabile predisporre attività di verifica e controllo, tra l'altro a cura del proponente con palese conflitto d'interessi, a valle della costruzione di un impianto che si ritiene non debba essere autorizzato perché, secondo la normativa vigente, come sopra evidenziato, insisterebbe in un'area che per sue caratteristiche non è idonea in quanto ospitante specie protette che vi si riproducono e per le quali è alto il rischio di collisione fatale.

A sostegno di ciò nel documento del Centro Ornitologico Toscano "Sensibilità dell'avifauna agli impianti eolici in Toscana" (marzo 2013) nel capitolo "Metodi di individuazioni dei livelli critici di rischio" viene riportato il calcolo della mortalità additiva da collisione con impianti eolici per alcune specie di rapaci. Questa mortalità addizionale, in aggiunta al valore fisiologico di mortalità di ogni singola specie, superato in valore una certa soglia critica, porterebbe al declino della popolazione del rapace in questione.

Per l'Aquila reale, con riferimento alle coppie della Toscana, ecco quanto riportato a pag.79 del documento del COT:

"Sulla base delle informazioni oggi disponibili, si calcola che per la popolazione di Aquila reale il limite di un decremento superiore al 10% rispetto alla consistenza di popolazione che si avrebbe dopo 30 anni senza impatto causato da impianti eolici, si raggiunge con un tasso di mortalità additiva superiore a 0.2 individui all'anno."

In pratica una sola aquila morta per collisione fatale con le torri eoliche ogni 5 anni basterebbe a indurre un declino nelle coppie della Toscana.

Per il Biancone, sempre per la Toscana, ecco cosa risulta a pag.77:

“Sulla base delle informazioni oggi disponibili, si calcola che per la popolazione nidificante di Biancone il limite di un decremento superiore al 10% rispetto alla consistenza di popolazione che si avrebbe dopo 30 anni senza impatto causato da impianti eolici, si raggiunge con un tasso di mortalità additiva superiore a 1 individuo all'anno.”

La perdita di più di un biancone l'anno significherebbe il superamento della soglia critica per i bianconi in Toscana.

Queste importanti evidenze bibliografiche, tra l'altro raccomandate dalla stessa regione Toscana nelle proprie linee guide, confermano indirettamente quanto sostenuto più volte dalla scrivente associazione in tutte le precedenti osservazioni e cioè l'incompatibilità del progetto eolico di Badia del vento con l'area vasta naturale nella quale si collocherebbe l'impianto.

Pertanto la scrivente associazione Altura, sulla base di quanto esposto nel presente documento e in tutti quelli precedenti, ribadisce la richiesta che non sia rilasciata l'autorizzazione per la costruzione dell'impianto eolico 'Badia del Vento' perché ad alto rischio verso i rapaci veleggiatori e l'Aquila reale in particolare, la cui presenza stabile in zona rappresenta, tra l'altro, un fondamentale contributo alla biodiversità dei luoghi.


Bibliografia

Chiavetta M., 1981. I rapaci d'Italia e d'Europa. Rizzoli, Milano.

Ragni B., 2007. Trentatrè anni di Mal d'Aquila. Atti del Convegno, Serra San Quirico (Ancona), 15-20 Marzo 2004. Parco Regionale Gola della Rossa e di Frasassi, pp.160.

Roma, 15 marzo 2025

(testo a cura del Dott. Fabio Borlenghi)



Elenco Allegati:

Allegato 1: Dati personali del legale rappresentante dell'associazione Altura odv;

Allegato 2: Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante di Altura odv;

L'allegato 1 e l'allegato 2 non saranno pubblicati sul sito web della Regione Toscana all'indirizzo:
<http://www.regione.toscana.it/via> .

Roma, 15 marzo 2025

L'Osservante:

Dott. Stefano Allavena

(Presidente e legale rappresentante di Altura odv)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Stefano Allavena', with a long horizontal stroke extending to the right.